

produttori. Dal 1° gennaio 2001, con l'entrata in funzione del "dispacciamento di merito economico", il Gestore del mercato assume la gestione della c.d. "Borsa dell'energia", cioè delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi.

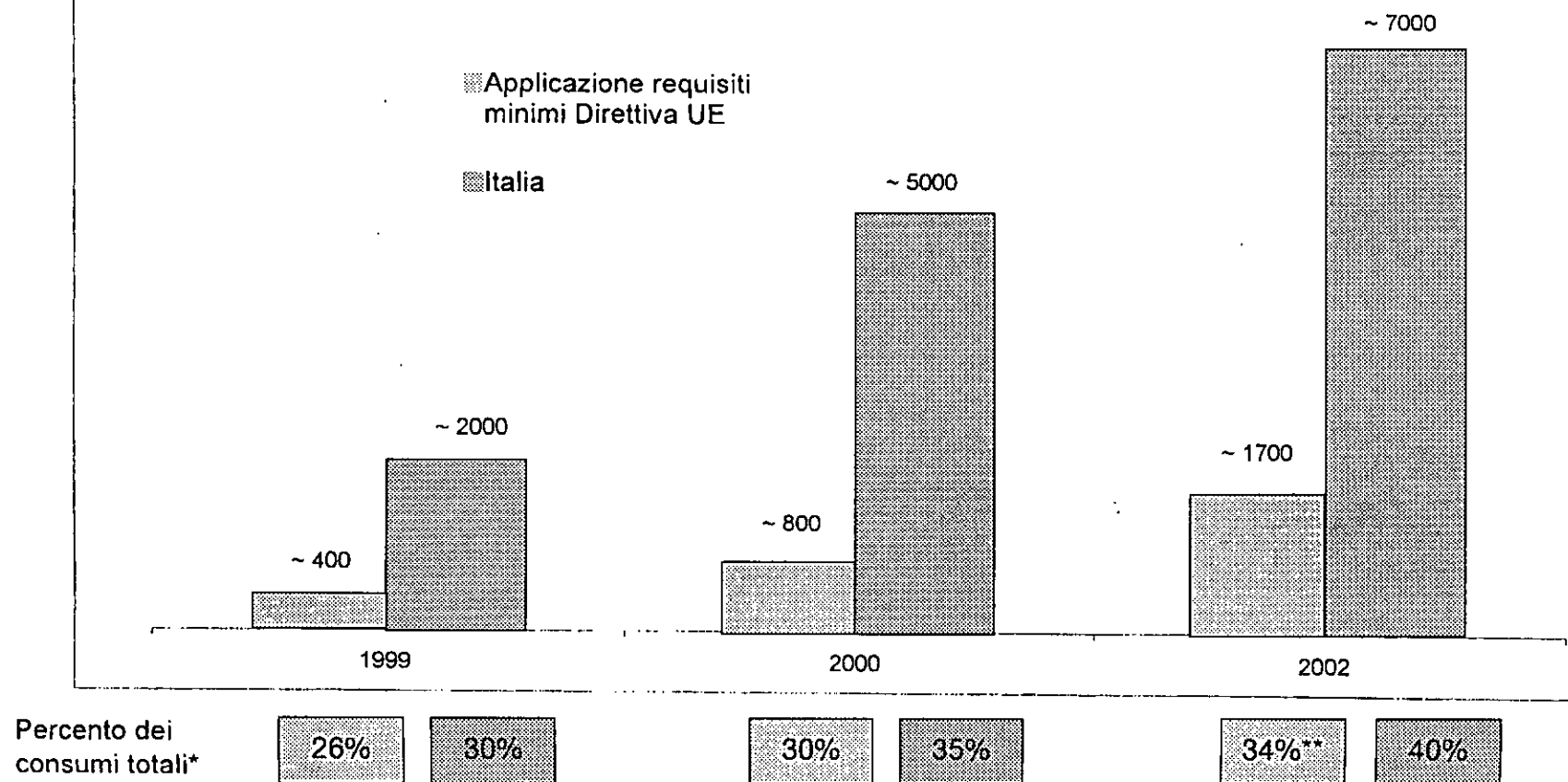
- Per effetto della graduale liberalizzazione dell'attività di produzione, dal 1° gennaio 2003 a nessun soggetto è consentito produrre o importare più del 50% del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia. A tale scopo, entro la stessa data, l'ENEL deve cedere non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva secondo un piano, soggetto ad approvazione governativa, tale da consentire sia adeguate condizioni di mercato, sia la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali, al mantenimento della produzione dei siti e alle ricadute occupazionali, tenendo conto altresì delle esigenze relative alle attività di sviluppo, di innovazione, di ricerca e di internazionalizzazione dell'ENEL.
- L'attività di distribuzione continua ad essere svolta dalle imprese operanti alla data di entrata in vigore del decreto, sulla base di concessioni aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è previsto il rilascio di una sola concessione per ambito comunale. Nei comuni ove operano più distributori, questi adottano iniziative per l'aggregazione attraverso le normali regole di mercato. In mancanza di accordo, le società di distribuzione partecipate dagli enti locali, e che servano almeno il 20% delle utenze, possono chiedere all'ENEL la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione, in base a condizioni determinate d'accordo tra le parti o, altrimenti, da un collegio di tre qualificati soggetti terzi.
- Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 produttori ed importatori di energia da fonti non rinnovabili debbono immettere nel sistema elettrico nazionale una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili, secondo percentuali e condizioni previste dal decreto.
- La liberalizzazione del mercato, sul versante dell'acquisto e del consumo dell'energia elettrica, diviene operante, dalla data di entrata in vigore del decreto, per i c.d. "clienti idonei", soggetti aventi la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, e che acquisiscono tale diritto in funzione delle quantità

di energia consumate annualmente; quantità, stabilite in misura progressivamente decrescente fino al 1° gennaio 2002, con possibilità di ulteriori aperture negli anni successivi.

- In conseguenza della nuova disciplina del mercato elettrico, l'ENEL assume le funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e delle attività esercitate dalle società che è tenuta a costituire per lo svolgimento delle attività per la produzione, la distribuzione e la vendita ai clienti vincolati, la vendita ai clienti idonei, l'esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione, il nucleare. A tali società vengono conferiti tutti i beni e rapporti giuridici relativi all'oggetto della loro attività. Le azioni della società per il nucleare sono assegnate al Ministero del tesoro.

Il decreto n. 79/99, come emerge dalla descrizione sommaria che precede, mira a realizzare una effettiva liberalizzazione del mercato elettrico, in conformità ai principi e criteri stabiliti dalla legge di delega e dalla direttiva comunitaria, e in una misura superiore rispetto ai livelli minimi previsti da quest'ultima (v. i grafici che seguono, elaborati dal Ministero dell'industria).

Stime aggiornate

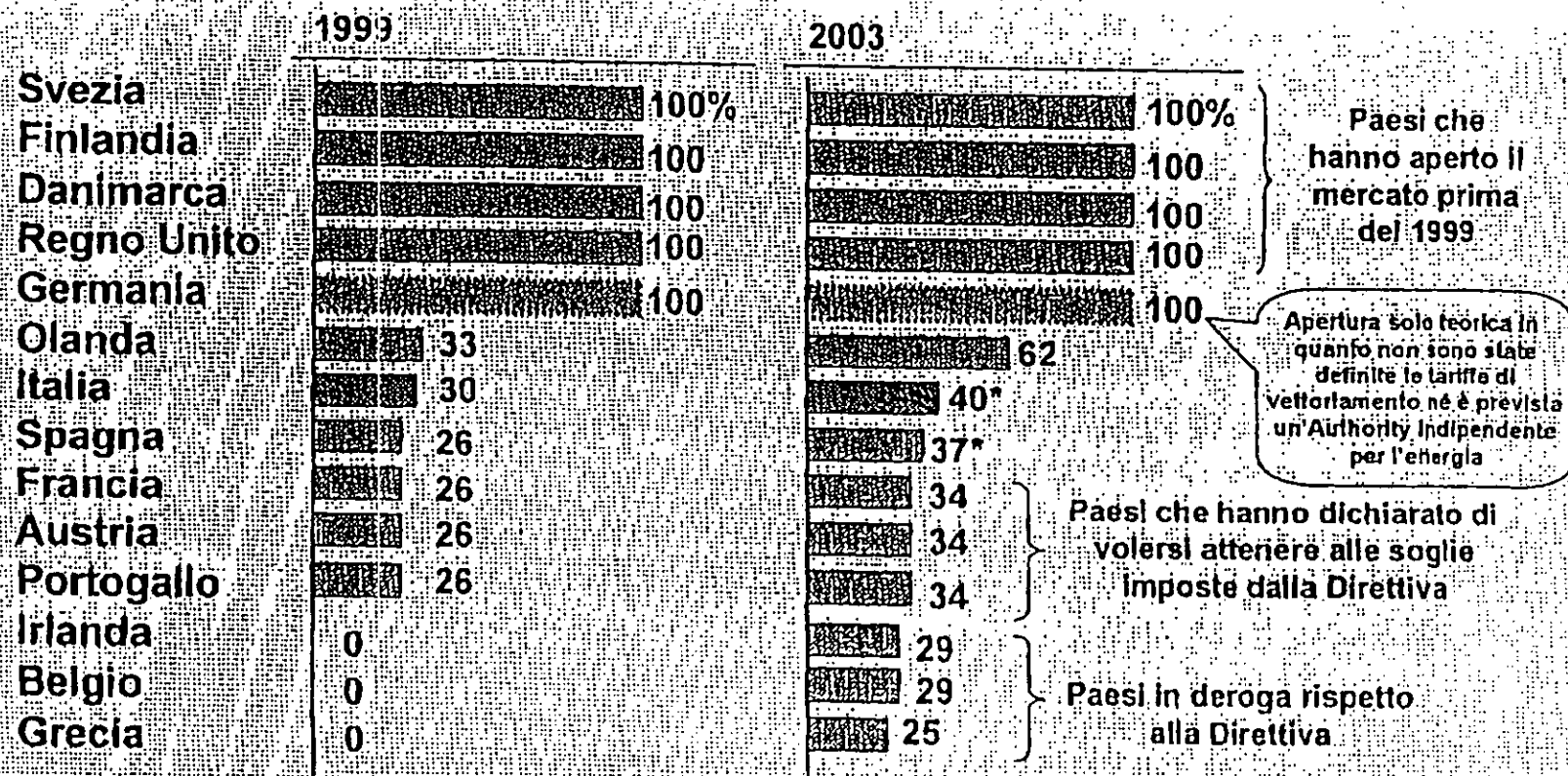
**APERTURA DEL MERCATO PREVISTA IN ITALIA RISPETTO AI REQUISITI
MINIMI UE 1999-2003 E CONSEGUENTE NUMERO DI CLIENTI IDONEI**

* Riferimenti al totale dei consumi italiani (261TWh incluso autoconsumo)

** Soglia UE prevista per il 2003

APERTURA DEL MERCATO NEI PAESI UE

Percento consumi eligibili su consumi totali



* al 2002

** Media tra percentuali previste al 2002 e al 2004

Non pienamente coerente con tale impianto appare, peraltro, la mancata liberalizzazione delle attività di distribuzione e di vendita ai clienti vincolati in ambito comunale.

Il nuovo assetto del sistema elettrico italiano si caratterizza per l'architettura estremamente complessa; l'articolato panorama dei soggetti - anche di nuova istituzione - cui sono affidate le funzioni di direzione e di gestione del sistema stesso, con forti interrelazioni fra le diverse competenze; il gran numero di provvedimenti che, sul piano regolamentare ed amministrativo, dovranno rendere concretamente operative tutte le novità introdotte dal decreto. Il relativo compito si presenta delicato ed impegnativo, anche perchè sono previsti in genere tempi molto ristretti.

Per quanto riguarda specificamente l'ENEL, la riforma ne opera una trasformazione radicale: la Società assume, infatti, la natura di *holding* industriale a capo di una costellazione di società, operative non solo nel *core business* elettrico; il perimetro di quest'ultimo esce inevitabilmente ridimensionato, ma i criteri in base ai quali dovranno realizzarsi le cessioni di attività (nella produzione così come nella distribuzione) sembrano poter assicurare all'ENEL il mantenimento del valore complessivo del proprio patrimonio.

L'attuazione del decreto pone a carico dell'ENEL una serie di adempimenti specifici, estremamente impegnativi sia per la varietà e complessità dei problemi che involgono, sia - come già rilevato - per la ristrettezza dei tempi previsti. Di tali adempimenti, i principali riguardano: la costituzione della società per la trasmissione e il dispacciamento; le modifiche statutarie; il nuovo assetto societario; il piano per la cessione degli impianti di produzione; le negoziazioni con le aziende partecipate dagli enti locali per le iniziative di aggregazione o per la cessione ad esse degli *assets* della distribuzione.

Particolarmente delicata si presenta la elaborazione (entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto) del piano per la dismissione degli impianti di produzione: i valori in gioco, infatti, si riferiscono ad una capacità di generazione che è pari al 25% di quella totale dell'ENEL (dati 1997), è equivalente a quella del decimo operatore in Europa, corrisponde ad un valore di mercato stimato in 10/15.000 miliardi e coinvolge circa 7.000 unità di personale.

Su questo, come sugli altri temi sopra indicati, la Società ha già avviato le necessarie iniziative, sia a livello di organi deliberanti che di strutture operative.

3 - Fatti di rilievo della gestione

Nelle pagine che seguono vengono brevemente esaminati i fatti di maggior rilievo che hanno interessato la gestione dell'ENEL nel corso del 1997 e nel periodo successivo sino a data corrente.

3.1 - Organi societari

Nessuna modifica ha riguardato il Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea del 21 giugno 1996 e composto dal Presidente e da quattro consiglieri, uno dei quali con l'incarico di Vice-Presidente ed un altro con l'incarico di Amministratore delegato.

E' invece scaduto, per compiuto triennio, il Collegio sindacale, che è stato rinnovato - nella medesima composizione - dall'Assemblea del 30 giugno 1998.

I compensi dei vari organi societari sono rimasti immutati negli importi annui lordi indicati nella precedente relazione:

Presidente	350 milioni
Vice-Presidente	200 milioni
Consiglieri	100 milioni
Amministratore delegato	700 milioni
Presidente Collegio sindacale	70 milioni
Sindaci	50 milioni

A tali compensi si aggiungono l'indennità di presenza di 300.000 lire lorde a seduta (corrisposta anche al Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo della Società) ed i rimborsi spese, nonchè, per gli amministratori che rivestono incarichi nelle società controllate, gli emolumenti per tali incarichi previsti.

A proposito di compensi agli amministratori e sindaci delle società, delle quali il Ministero del tesoro sia l'unico o il principale azionista, deve la Corte osservare - sulla base dei dati in possesso relativi alle società soggette al suo controllo - che nella materia sembrano mancare criteri informativi omogenei

(che dovrebbero essenzialmente aver riguardo alle dimensioni della società, al suo fatturato ed ai risultati conseguiti), dal ch  derivano irragionevoli disparità di trattamento, che vanno eliminate nell'interesse dello stesso azionista.

Come evidenziato nella precedente relazione, l'ampiezza dei poteri attribuiti all'Amministratore delegato ha comportato una notevole riduzione dell'attività del Consiglio di amministrazione, ora prevalentemente dedicata a funzioni di programmazione e di indirizzo, con la conseguenza che il numero delle sue riunioni si   praticamente dimezzato rispetto al passato.

A tale riguardo, il Collegio sindacale, in verbale del 24 gennaio 1997, trasmesso al Consiglio di amministrazione e da questo esaminato nella riunione del successivo 14 marzo, ha invitato il Consiglio stesso a valutare l'opportunità di un proprio maggiore coinvolgimento in taluni rilevanti atti di gestione delegati: apertura di ordini di lavoro, i cui importi presentino scostamenti notevoli rispetto ai preventivi del programma di investimenti, e assunzioni dall'esterno di personale dirigente.

Il Consiglio, peraltro, ha ritenuto di non dovere modificare l'assetto dei poteri e di mantenere inalterate le attribuzioni gi  conferite all'Amministratore su indicazione dell'azionista, secondo una impostazione rispondente *"ad un razionale ed organico criterio di ripartizione dei poteri tra gli organi sociali, coerente con le esigenze di una s.p.a. che opera nel settore industriale"* e che *"induce a valutare i risultati della gestione aziendale (e quindi dell'operato dell'Amministratore delegato) nella loro complessità e nella loro reale incidenza sull'andamento della Società"*.

Il tema, tuttavia, si   riproposto in successive occasioni (riunioni del Consiglio di amministrazione del 24 ottobre 1997 e del 24 luglio 1998), nelle quali - da parte di alcuni consiglieri -   stata manifestata *"l'esigenza di una continua ed attiva discussione in seno al Consiglio sulle strategie che il Gruppo intende seguire"*, cos  come quella che *"il Consiglio venga informato in anticipo su tutte le questioni di maggior rilievo"* e che *"tali informative siano rese con maggiore continuit  rispetto alle cadenze attuali al fine di poter assicurare una naturale linea di coordinamento con l'Azionista"*.

Sulla questione, che investe il delicato problema dei rapporti tra i diversi organi societari e tra amministratori ed azionista in una Società a totale partecipazione statale, la Corte   dell'avviso che, nel pieno rispetto dei poteri conferiti all'Amministratore delegato per l'amministrazione della Società in

conformità alle norme statutarie ed alla volontà espressa dall'azionista, debba anche riconoscersi la necessità che al Consiglio di amministrazione (e, per suo tramite, all'azionista) siano fornite tempestive o, secondo i casi, periodiche informative su tutte le principali operazioni di gestione e, più in generale, sull'attività svolta nell'esercizio dei poteri delegati; e ciò, al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni proprie del Consiglio, di indirizzo e di vigilanza sull'andamento complessivo della gestione e sulle modalità di attuazione delle deleghe.

Con riferimento al periodo oggetto della presente relazione, tale duplice esigenza deve ritenersi in larga misura soddisfatta, anche se una cadenza più ravvicinata per le riunioni di Consiglio (attualmente, di norma, una al mese) è certamente da auspicare, così come risulterebbe di grande utilità se il Consiglio si avvalsesse con maggiore frequenza del potere di richiedere specifiche informative su aspetti o settori della gestione di particolare rilevanza.

3.2 - Nuova struttura organizzativa

Nel corso del 1997 si è venuta completando la nuova struttura organizzativa, passata da una configurazione per centri gerarchico-funzionali, che svolgevano tutte le attività del processo industriale di ENEL su base territoriale, ad un modello divisionale, costituito da tre "**Divisioni**" impegnate nelle fasi principali del processo produttivo (Produzione, Trasmissione e Distribuzione) e da "**Strutture di servizio tecnico-gestionali**", identificate in base a precise aree di *business* (Gestione impianti nucleari, Ingegneria e costruzioni, Immobiliare e servizi generali, Ricerca, Sistemi informatici, Servizi di telecomunicazioni).

Il modello, caratterizzato da un forte decentramento delle attività e delle responsabilità operative, mantiene a livello centrale, nella struttura di "**Corporate**" a sua volta articolata in distinte "**funzioni**", compiti di indirizzo, di controllo e di coordinamento.

Tale modello è stato adottato anche a fini di coerenza con le prescrizioni sia della Direttiva comunitaria n. 96/92 che della legge n. 481/95 e della convenzione di concessione, le quali tutte impongono un processo di separazione ("*unbundling*") contabile ed amministrativa delle varie fasi

dell'esercizio del servizio elettrico, come se le stesse fossero gestite da imprese separate; è, così, previsto che, sotto l'osservanza delle direttive che debbono essere impartite dalla competente Autorità, a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1998 la relazione annuale sulla gestione accolga uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite distinti per ogni fase.

Con l'adozione del modello divisionale l'ENEL si è proposto non soltanto di realizzare la separazione gestionale delle varie attività aziendali sino alla formulazione di bilanci distinti per le tre Divisioni, ma anche di trasferire alle strutture operative la responsabilità della economicità della gestione, di eliminare sovrapposizioni di attività e di responsabilità, di conseguire economie di scala.

L'attuazione sul territorio del nuovo modello organizzativo ha comportato rilevanti modifiche nell'assetto delle varie articolazioni strutturali e nella distribuzione degli addetti e ciò ha provocato in qualche caso inevitabili reazioni da parte del personale o delle comunità locali interessate; il vertice aziendale ha tuttavia fatto presente (riunione del Consiglio di amministrazione del 7 febbraio 1997) che *"la nuova struttura organizzativa è stata attuata nel suo complesso senza strappi e, nonostante l'ampia portata delle modifiche introdotte, è stata recepita in modo sostanzialmente positivo in ambito aziendale e sindacale"* e che *"anche l'impatto sul territorio non ha determinato problemi di particolare rilievo"*.

L'art. 11 della convenzione di concessione prevede l'obbligo dell'ENEL di promuovere la costituzione di una separata società per la produzione di energia elettrica, interamente posseduta dalla stessa ENEL, alla quale - entro l'anno successivo alla costituzione - debbono essere trasferiti tutti i beni e rapporti, attività e passività, relativi alla produzione dell'energia elettrica, ivi compresa una quota parte dei debiti del patrimonio conferito. Detto obbligo, peraltro, è subordinato dalla norma all'applicabilità, alle operazioni di conferimento, del trattamento fiscale di cui all'art. 7 della legge n. 218/1990 (emanata a suo tempo per il settore bancario).

In adempimento di tale prescrizione, il Consiglio di amministrazione dell'ENEL ha proposto (riunione del 24 aprile 1998) e successivamente (30 giugno 1998) l'Assemblea ha deliberato di procedere alla costituzione di "ENEL Produzione S.p.A.", con capitale sociale di 1 miliardo (aumentabile fino a 100 mld. entro i tre anni successivi alla costituzione), interamente

detenuto dall'ENEL ai sensi dell'art. 10 della legge n. 474/1994 e della citata norma della convenzione.

La costituzione della Società è avvenuta il 13 ottobre 1998 ed il successivo 30 ottobre il Consiglio di amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea la proposta di conferimento ad "ENEL Produzione" del ramo aziendale relativo alla produzione di energia elettrica, dando così avvio ad un complesso iter procedurale che viene anche ad intrecciarsi con le analoghe operazioni di societarizzazione di rami aziendali ENEL, richieste dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 92/96/CE.

3.3 - Personale

Nel periodo in esame sono stati rinnovati tanto il c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali (accordo del 19 novembre 1997), applicabile anche ai dirigenti della Società, quanto il c.c.n.l. dei dipendenti elettrici dell'ENEL (accordo del 10 marzo 1998).-

Il primo, valido per il triennio 1997/99, introduce modifiche soltanto per la parte economica, con l'elevazione del minimo contrattuale ed una erogazione una tantum per il periodo gennaio-ottobre 1997.

L'8 marzo 1999 è stato poi stipulato il nuovo accordo sul trattamento integrativo normativo ed economico per i dirigenti dell'ENEL, con decorrenza dal 1° marzo 1999 e scadenza al 31 dicembre 2001.

Esso segna un nuovo passo sulla strada del ridimensionamento della componente fissa della retribuzione, attraverso la eliminazione degli automatismi, a vantaggio di quella variabile e discrezionale, in funzione incentivante del merito e della professionalità.

L'accordo prevede, inoltre: la soppressione della c.d. "indennità sostitutiva del preavviso" per i dirigenti assunti o nominati dopo il 1° marzo 1999 ed il suo congelamento per quelli in servizio a quella data; nonchè la definitiva cessazione, a far tempo dal 1° luglio 1999, del beneficio della riduzione sulla tariffa di vendita dell'energia elettrica anche nei confronti dei dirigenti assunti prima del 30 giugno 1996; per costoro tale beneficio è sostituito dalla corresponsione di un importo mensile, variamente graduato, per

tutto il periodo di servizio e da una indennità una tantum alla cessazione del rapporto di lavoro.

Secondo stime della Società, l'accordo in questione dovrebbe comportare risparmi per circa 8 mld. l'anno.

Il contratto per i dipendenti elettrici, relativo anch'esso soltanto alla parte economica, è stato rinnovato per un solo anno in modo da allinearlo con la scadenza della parte normativa (31 dicembre 1998). Esso prevede la corresponsione di una indennità una tantum il cui importo complessivo (74 miliardi) è in linea - secondo quanto rappresentato in documenti della Società - con il tasso di inflazione programmato (1,8%) e con le previsioni di *budget*.

Nello stesso accordo si è provveduto anche a definire, in assolvimento dell'impegno assunto in occasione del precedente contratto dell'aprile 1996, le modalità di finanziamento del Fondo pensione integrativa a favore del personale: a decorrere dal 1° gennaio 1999, sono previsti contributi a carico sia della Società che dei dipendenti nella misura dell'1,35% della retribuzione, con utilizzo altresì di quote differenziate dell'accantonamento annuale del TFR in funzione dell'anzianità contributiva degli aderenti al Fondo.

Gli oneri correnti annui per tale forma di previdenza integrativa, che verranno comunque computati in conto delle disponibilità dei futuri rinnovi contrattuali, sono stimati in circa 29 mld. nell'ipotesi di adesione del 40% dei dipendenti, di 36,5 mld. nell'ipotesi di adesione del 50% e così via.

In forza dell'accordo sindacale ENEL-FNDAI del 16 aprile 1986 i dirigenti della Società godevano di un trattamento di previdenza integrativa aziendale (P.I.A.), finanziato con contributi a carico dell'azienda (contributo ordinario del 7% della retribuzione lorda annua, contributi integrativi, adeguamenti della riserva matematica per cambiamento dei parametri considerati) e del dirigente (2%) e destinato ad erogare una "prestazione definita" (pari al 70% della differenza tra l'ultima retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e l'importo massimo della pensione obbligatoria INPDAI) al raggiungimento del 65° anno di età.

A seguito del D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 124, che ha introdotto una specifica disciplina della previdenza complementare e dei Fondi pensione, stabilendo - fra l'altro - che detti Fondi possono essere istituiti esclusivamente in regime di "contribuzione definita" e per l'erogazione di prestazioni secondo

criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione, tra l'ENEL e la R.S.A. dei dirigenti del Gruppo è stato stipulato (23 gennaio 1998) un nuovo accordo, che in sintesi prevede:

- il mantenimento del precedente sistema per i soli dirigenti già pensionati;
- la creazione di un nuovo Fondo, di tipo associativo a capitalizzazione, denominato FONDENEL (divenuto operante dal 1° aprile 1998), che provvederà ad erogare ai dirigenti in servizio al momento della sua costituzione ed a quelli successivamente assunti un trattamento previdenziale integrativo "a contribuzione definita".
- un apporto iniziale al Fondo, costituito dall'importo complessivo delle posizioni previdenziali maturate dai singoli dirigenti al 31 marzo 1998, integrato da una somma pari a circa 47 mld. versata dall'ENEL (e dalle altre società del Gruppo sottoscrittrici dell'accordo);
- una alimentazione a regime del Fondo mediante contributi a carico dell'ENEL e del dirigente, differenziati a seconda che trattisi di vecchi o nuovi iscritti; per i primi le contribuzioni sono pari - rispettivamente - al 7% e al 3%, per i secondi sono fissate nell'eguale misura del 2% (entro il massimale - aggiornabile - di 2,5 milioni annui) e sono integrate da quote del TFR e da un contributo straordinario una tantum della Società.

Circa i vantaggi derivanti alla Società da tale accordo, essi sono stati così riassunti dall'Amministratore delegato (riunione del Consiglio di amministrazione del 12 dicembre 1997): *"..... ridurre e, nello stesso tempo, quantificare gli oneri futuri per quanto concerne il trattamento previdenziale dei dirigenti, disporre inoltre di un sistema che consenta una più agevole gestione in relazione anche all'evolversi di nuovi assetti societari, di evitare in definitiva che gli oneri in questione continuino a costituire per la Società un'incognita che finirebbe per influire anche sul valore patrimoniale della stessa in vista della privatizzazione, nonchè sulle iniziative di diversificazione in programma"*.

Come segnalato nelle precedenti relazioni, anche dopo la trasformazione dell'ENEL da ente pubblico economico in società per azioni, numerosi dipendenti dello stesso ENEL hanno continuato a prestare servizio, in posizione di distacco, presso Ministeri ed altre Pubbliche Amministrazioni, per effetto di ripetute proroghe disposte per legge, l'ultima delle quali scaduta il 31 dicembre 1997.

Con lettere del 4 dicembre 1997 e del 17 febbraio 1998, il Ministero dell'industria ha tuttavia richiesto che i dipendenti ENEL distaccati presso lo stesso Ministero e presso quello dell'ambiente restassero in tale posizione fino al 31 dicembre 1998, essendo necessari per assicurare continuità all'attività di vigilanza ministeriale sugli obblighi assunti dall'ENEL in qualità di concessionario.

A fondamento della richiesta è stato richiamato l'art. 21.2 della convenzione di concessione, ai sensi del quale, al fine dell'esercizio della vigilanza, *"la Società dovrà fornire all'Amministrazione - su ragionevole richiesta della stessa - le informazioni e quant'altro l'Amministrazione riterrà necessario secondo le modalità più appropriate"*.

La Società ha aderito alla richiesta, segnalando tuttavia *"l'opportunità che, al termine del periodo considerato, ove permanessero le necessità prospettate, si affrontino le modalità di soluzione del problema che contemperino le rispettive esigenze"*.

Ciò nonostante, la richiesta è stata rinnovata (lettera del Ministero del 12 dicembre 1998) ed accolta dalla Società negli stessi termini anche per l'anno 1999.

Al 31 dicembre 1997 il personale distaccato ammontava a 47 unità (di cui 6 dirigenti) presso il Ministero dell'industria e 7 unità (1 dirigente) presso quello dell'ambiente, con un onere annuo a carico del bilancio ENEL di oltre 11 miliardi.

Al riguardo la Corte, condividendo le perplessità manifestate in Consiglio di amministrazione dal proprio Magistrato delegato al controllo, ritiene che il permanere della situazione di distacco di personale ENEL presso i Ministeri dell'industria e dell'ambiente non sia più consentito, una volta scaduto il termine dell'ultima proroga di legge.

Nè a tal fine può soccorrere la citata disposizione della convenzione, non essendo ragionevole comprendere l'utilizzo di risorse umane della concessionaria nel *"quant'altro"* la stessa è tenuta a fornire all'Amministrazione in aggiunta alle *"informazioni"*.

Anche sul piano sostanziale la richiesta appare priva di valida giustificazione, tenuto conto del livello delle qualifiche nelle quali è inquadrato gran parte del personale distaccato.

Le Amministrazioni interessate e la Società vanno pertanto invitate a porre fine ad una situazione di irregolarità, che introduce elementi di scarsa

chiarezza nei rapporti fra l'una e le altre e che può essere opportunamente sostituita da forme di collaborazione più appropriate e conformi a legge.

3.4 Il sistema tariffario

Con l'emanazione del regolamento per la propria organizzazione ed il funzionamento (deliberato l'11 dicembre 1996 e pubblicato in G.U. del 22 aprile 1997), è entrata in piena operatività l'**Autorità per l'energia elettrica e il gas**, istituita con legge 14 novembre 1995 n. 481.

Ad essa sono state trasferite tutte le funzioni già spettanti nelle suindicate materie al CIP ed al Ministero dell'industria; in particolare, compete ora all'Autorità stabilire ed aggiornare *"la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio"*.

I compiti originariamente attribuiti dalla legge istitutiva nella materia tariffaria sono stati poi precisati ed integrati da quelli previsti dalle leggi 14 novembre 1996 n. 577 (che dispone la graduale semplificazione della tariffa e l'inglobamento nella stessa dei vari sovrapprezzi) e 9 maggio 1997 n. 122 (il cui art. 5 assegna all'Autorità il compito di rideterminare le modificazioni tariffarie introdotte con i provvedimenti CIP n. 15/93 e n. 17/93, oggetto di controversie in sede giurisdizionale).

Il primo intervento dell'Autorità sul sistema tariffario è stato effettuato con la **delibera n. 70 del 26 giugno 1997**, con la quale è stata definita, in coerenza con le citate disposizioni di legge, a partire dal successivo 1° luglio, la nuova composizione della tariffa nella quale sono distinte due parti: la "parte A", che comprende la quota fissa o corrispettivo di potenza, il prezzo dell'energia (esclusi i sovrapprezzi) e componenti transitorie o particolari (recupero deficit pregressi del conto dell'onere tecnico; reintegro oneri per abbandono del nucleare; copertura degli oneri derivanti dal Provv. CIP 6/92); e la "parte B", destinata alla copertura del contributo a fronte del "costo energia", relativo ai combustibili impiegati per la produzione termoelettrica e agli acquisti di energia dall'estero.

L'innovazione più rilevante riguarda le modalità di determinazione di tale contributo: esso ora è unico per la produzione termoelettrica (indipendentemente dal combustibile impiegato) e per le importazioni, il suo valore è determinato in base ad un costo standard della produzione termoelettrica e viene aggiornato ogni bimestre secondo l'andamento del costo dei combustibili.

Secondo valutazioni della Società, il nuovo meccanismo di determinazione del contributo, se può indurre ad ottimizzare l'uso dei combustibili ed a calcolare l'economicità degli investimenti, e quindi a migliorare l'utilizzazione degli impianti, contiene peraltro elementi distorsivi nella sua concreta configurazione, in quanto gli effetti premianti o penalizzanti risultano collegati anche ad eventi non governabili dall'azienda, nè vengono considerate le rigidità del sistema e la conseguente impossibilità di attuare in ogni caso liberamente le scelte operative.

Particolarmente penalizzante per l'ENEL è stata poi ritenuta la modifica con efficacia immediata del regime dei **rimborsi per le importazioni di energia elettrica**, che, equiparando il relativo contributo a quello riconosciuto per la produzione termoelettrica nazionale, non ha tenuto conto dei più elevati prezzi di acquisto derivanti da contratti pluriennali con garanzia di potenza, stipulati in precedenza in conformità alle previsioni del Piano energetico nazionale del 1988. L'onere conseguente è stato stimato in 338 mld. nel 1997, 662 nel 1998, 972 nel 1999.

Per tali motivi, l'ENEL ha proposto ricorso avverso la delibera dell'Autorità al TAR della Lombardia che, con sentenza del 20 dicembre 1997, ha accolto parzialmente le tesi della Società, giudicando illegittima la disposizione della delibera relativa al nuovo criterio di rimborso dei costi di acquisto di energia dall'estero ed affermando che l'Autorità avrebbe dovuto prendere in considerazione la proposta ENEL di distinguere acquisti derivanti da contratti già stipulati ed acquisti occasionali, riconoscendo sui primi un contributo pari al costo.

La decisione del TAR è stata appellata dall'Autorità dinanzi al Consiglio di Stato.

Nel frattempo, comunque, l'ENEL ha avviato, anche su invito dell'Autorità, la rinegoziazione dei contratti in corso. Con Electricité de France un nuovo contratto è stato concluso nel febbraio 1998; esso prevede una consistente riduzione (da 1.362 a 730 mld. di lire: -46%) degli oneri a carico di